

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE LIGURIA ODV"

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e ai sensi del Dlgs. n° 117 del 3 Luglio 2017, e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE LIGURIA ODV" siglabile "A.I.S.A. LIGURIA ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Sestri Levante. La sede legale potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune, con la semplice delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dall'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
4. L'Organizzazione di Volontariato ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
5. L'Organizzazione è un'articolazione periferica con autonomia propria dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE O.D.V. siglabile A.I.S.A. ODV.

ART. 2

FINALITA' E SCOPI

1. L'ODV, è apartitica e aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - Incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca delle cause per la prevenzione e la cura delle sindromi atassiche;
 - Prestare sostegno globale ai pazienti Atassici e alle loro famiglie, aiutandoli nella risoluzione dei problemi derivanti dalla comparsa della malattia.

ART.3

ATTIVITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico l'ODV intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) Diffondere tra gli operatori sanitari informazioni concernenti i risultati delle ricerche sulle sindromi atassiche e i progressi nel campo della sua cura;
- b) Pubblicizzare in modo esteso e corretto le caratteristiche principali delle sindromi atassiche ed i risultati della ricerca scientifica;
- c) Informare i pazienti atassici e i loro familiari indicando i centri e i presidi ospedalieri presenti sul territorio specializzati in tale settore;
- d) Reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura delle sindromi atassiche e/o altre malattie correlate;
- e) Collaborare con enti pubblici e privati per diffondere la cultura dell'inclusione;
- f) Realizzare e partecipare a convegni, seminari, eventi ed iniziative con l'obiettivo di diffondere e sensibilizzare sul tema.
- g) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

- 3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 4. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.
- 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;

- d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7-117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
 - h. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - i. Ogni altra entrata o provente compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii...
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Rapporti con l'Associazione Nazionale A.I.S.A. ODV. L'Organizzazione è un'articolazione periferica con autonomia propria dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE O.D.V. siglabile A.I.S.A. ODV. Per il perseguimento degli scopi statuari l'O.D.V. potrà collaborare e finanziare progetti, iniziative della struttura nazionale.

ART.5

SOCI

1. Ai sensi dell'art.32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

ART. 6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. Mancato versamento della quota associativa;

- c. Morte;
 - d. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto; comportamenti contrastanti con gli scopi dell'ODV; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, da fare pervenire entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima Assemblea dei Soci, utile. La decisione è inappellabile. L'esclusione diverrà definitiva solo dopo la ratifica del provvedimento da parte dell'Assemblea dei soci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a. Di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - b. Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - d. Di consultare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - d. versare la quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
 - e. non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.
4. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
5. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'ODV alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Coloro che prestano attività di volontariato attiva, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità con le leggi vigenti.

ART. 8

ORGANI DELL'ODV

1. Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dai soci tra i suoi membri.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun socio ha diritto ad un voto singolo e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, conferendo delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 soci nelle Associazioni con più di 500 soci. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo dell'associazione.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto anche in forma elettronica/telematica da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione, della prima convocazione e della seconda convocazione.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
10. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per le modifiche dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'ODV. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 4 comma 3 del presente statuto.

3. L'Assemblea Ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017;

- b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge e revoca, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. designa i propri candidati al Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.I.S.A. ODV;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera sull'esclusione dei soci;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto o dallo Statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
4. Le deliberazioni assembleari, devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a carico del Consiglio Direttivo

ART.11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art.9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti tra i soci che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
5. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
6. La convocazione va inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica-telematica, con un preavviso di almeno 5 giorni e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo. I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il Bilancio e la Relazione di Missione ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue degli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

ART. 13

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente, vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'ODV.

ART. 15

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a. Redigere i Verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
 - b. Conservare la corrispondenza e la documentazione sociale;

- c. Sovrintendere al buon funzionamento dei servizi dell'Associazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo.
- 3. Al Tesoriere compete:
 - a. Cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV;
 - b. Cura e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo.
- 4. Le cariche di Segretario e di Tesoriere, possono essere tenute da un'unica persona.

ART. 16

LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
- e)

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 17

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

- 1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n.117/2017.
- 2. In caso di estinzione o scioglimento, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017; e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18

NORME FINALI

- 1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art 26 Dlgs 105/2018